

Sentenza n. 16/2022 pubbl. il 14/01/2022 RG n. 178/2018

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE Riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Diana Brusacà – Presidente
Lucia Sebastiani – Giudice rel.
Ettore Di Roberto – Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 178/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: Disconoscimento paternità promossa
DA

I. G., nata a Larciano (PT) il, residente ad Ameglia (S.) Avv. B. M. per procura in atti

ATTRICE

CONTRO

I. M. C. residente in Ortonovo - Luni (S.)

CONVENUTA CONTUMACE

I. T., residente in A., I. S., residente in S. E G. D., residente in A. Avv. B. M. per procure in atti

INTERVENTORI VOLONTARI

con l'intervento necessario del Pubblico Ministero sulle seguenti

CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza del 7 ottobre 2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta:

PER L'ATTRICE: "Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Accertare e dichiarare che il Sig. I. R., nato a Larciano, (PT), il X non è il padre di I. G. e conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Larciano, (PT), quale comune di nascita della sig.ra I. G., di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre spese generali, iva e cpa come per legge."

PER GLI INTERVENUTI: "Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi esposti: in via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio; nel merito accogliere le conclusioni così come precisate dalla sig.ra G. I. da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie."

PER IL P.M. (conclusioni scritte in data 27.10.2021): "Chiede che il Tribunale dichiari il disconoscimento della paternità naturale così come richiesto in citazione, emettendo i consequenziali provvedimenti di legge."

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G. I., avendo scoperto di non essere figlia del padre anagrafico R. I., nato a Larciano (PT) il X e deceduto a S. il X, ed avendo avuto conferma di ciò a seguito di test genetico eseguito per determinare la consanguineità con i propri fratelli G. e M., ha promosso azione di disconoscimento di paternità nei confronti dell'unica altra erede ancora in vita di R. I., e cioè la sorella M. I., la quale è rimasta contumace nonostante rituale notifica dell'atto di citazione.

Sono viceversa intervenuti volontariamente in giudizio (con atto di intervento adesivo dipendente) T. I. e S. I., figlie dell'altro fratello dell'attrice, G. I., deceduto, nonché il figlio della stessa attrice, D. G., chiedendo l'accoglimento della domanda attorea.

All'esito dell'istruttoria, consistente nell'espletamento di prove testimoniali e di CTU genetica, la causa giunge ora in decisione.

Va premesso che l'azione di disconoscimento di paternità è imprescrittibile con riguardo al figlio (art. 244 comma 5 c.c.) e che sussiste la legittimazione passiva alla stregua dell'art. 247 c.c. della convenuta nonché di T. e S. I. (intervenute volontariamente in giudizio), in quanto discendenti del

presunto padre e della madre dell'attrice; parimenti è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del figlio dell'attrice.

Nel merito, è stato debitamente comprovato che G. I. non è figlia del padre anagrafico R. I.. Le risultanze della CTU svolta dal dott. A. su campioni anatomici appartenenti al defunto R. I., ancora custoditi presso l'Ospedale della Spezia e comparati al materiale biologico prelevato all'attrice, hanno escluso senza riserve che il primo possa essere il padre biologico di G. I., confermando così le risultanze del test del D. già effettuato privatamente da quest'ultima e della sorella M. C. (che hanno attestato una probabilità di non consanguineità tra fratelli, figli della stessa madre, di 204 a 1), e dando infine riscontro oggettivo alle dichiarazioni della teste escussa, che ha affermato di essere stata presente nel momento in cui R. I. avrebbe rivelato alla figlia Gabriella di non essere il suo vero padre.

Va pertanto dichiarato che I. R., nato a Larciano (PT) il X e deceduto in S. il X non è il padre di I. G., nata a Larciano (PT) il, residente ad Ameglia (S.), la quale, conseguentemente, acquisterà il solo cognome materno.

L'adesione alla domanda giustifica la compensazione delle spese tra parte attrice e parti intervenute. La mancanza di opposizione della convenuta giustifica l'irripetibilità nei suoi confronti delle spese sostenute ed anticipate dalla attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 178/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: Disconoscimento paternità promossa DA I. G., nata a Larciano (PT) il, residente ad Ameglia (S.) Avv. B. M. per procura in atti - ATTRICE - CONTRO I. M. C. residente in Ortonovo - Luni (S.) - CONVENUTA CONTUMACE - I. T., residente in A., I. S., residente in S. E G. D., residente in A. Avv. B. M. per procure in atti - INTERVENTORI - così provvede:

DICHIARA che I. R., nato a Larciano (PT) il X e deceduto in S. il X non è il padre di I. G., nata a Larciano (PT) il, residente ad Ameglia (S.), la quale, conseguentemente, acquisterà il solo cognome materno.

Dichiara compensate le spese processuali tra parte attrice e parti intervenute.

Dichiara non ripetibili nei confronti della convenuta contumace le spese sostenute ed anticipate dall'attrice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Larciano (quale comune di nascita dell'attrice) per gli adempimenti di competenza ex art. 49 DPR 396/200;

Così deciso in La Spezia dal Tribunale civile nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022

Il giudice estensore

Lucia Sebastiani

Il Presidente

Diana Brusacà